



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

# **Universitätsbibliothek Paderborn**

## **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Editto Per L'Osservanza della Quadragesima, in essecutione del Concilio di Trento, e de i Concilij Prouinciali.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

Una seconda il nostro instituto e rito Ambrosiano fè la Domenica, che ne i Nbi ecclesiastici di questa Chiesa nostra se chiamà, DOMINICA IN CAPITE QUADRAGESIMÆ: che è quella, quale immediatamente segue la Domenica di Quinquagesima. Et hora perche nissuno qualunque se sia sotto la cura nostra pastorale, stiz, ò mette più per l'auuenire in dubbio, se sia tenuto d'offeruare quella Domenica, come principio, e giorno veramente di Quadragesima; noi con il presente Editto più espressamente diciamo, dichiariamo, & in oltre decretiamo, ordiniamo, e commandiamo in virtù di santa obediencia, che tutto il nostro clero e popolo della Città e Diocesi di Milano, & qualunque d'esso, per l'auuenire offerui perpetuamente quella istessa Domenica, non altrimenti che l'altra Domenica che die seguono della Quadragesima; & come Domenica, quale è veramente la prima quadragesimale addibit, sicutam. Però tutto quello, che per constitutioni de sommi Pontefici, ò per decreti de Concilij, ò per sacri Canoni, ò per altre leggi si è comandato della Quadragesima, si quanto a i cibi, & alla prohibitione delle nozze, come alla santa offeruanza nel resto; ordiniamo e decretiamo, che ciò habbia luogo da offeruarsi nella detta Domenica, nel medesimo modo che s'offerua nell'altra Domeniche di Quadragesima. In cuius rei fidem, hoc editum, nostra, nostrisque Cancellarij manu signatum, nostrisque item sigillo Archiepiscopali S. Ambrosii munitioni, promulgari, & Ecclesiae Metropolitanæ, etiamq; Archiepiscopalium valuis publicè affigi mandauimus. Dat. Mediolani in xedibus Archiepiscopalis die 5. Februario. 1577.

**E**DITTO PER L'OSSERVANZA  
della Quadragesima, in execu-  
tione del Concilio di Tren-  
to, e de i Concilij  
Provinciali.  
Carolus S. R. E. Presbyter Cardinalis  
Tit. S. Praxedis, Archiepiscopus  
S. Ecclesiae Mediolanensis.

**O**gni tempo, e giorno ci mostra si deve pub-  
blicare nella Domenica della qui-  
quagesima.

Li beneficij di Dio; nè è parte a  
cuna dell'anno, che sia senza qualche sa-  
cro misterio; acciò continuamente ringrazi-  
tiamo Dio delle misericordie e gra-  
zie, che ci ha per sua bontà fatte.

Ma quido arriuamo à quei giorni, che  
sono per i misterij della nostra reden-  
zione più celebri & illustri; tanto più  
solecitamente: dobbiamo essercitarci  
nella disciplina delle virtù Christiane;  
accioche si come i misterij istessi sono  
per la parte loro maggiori, così noi cor-  
rispondiamo all'offeruanza nostra auacimo, quel che  
ordinariamente vogliamo fare.

Se dunque ogni solennità di tempo ri-  
cerca, e dal Pastore solecitidine, & da  
i popoli offeruanza, che si deve alla cele-  
brità di quel solenne misterio: il sacro  
tempo della Quadragesima fra gli altri  
particolaramente lo ricerca.

Fù il digiuno quadragesimale consecra-  
to da Christo nostro Signore: fu com-  
mandato da gli Apostoli: fù fino da quei  
tempi Apostolico offeruato perpetuamen-  
te in tutta la Chiesa di Dio.

E questo tempo quadragesimale come  
vna decima di tempo, che con maggior  
diligenza di opere sunti dobbiamo a sua  
diuina Maestà.

E tempo, che pieno di misterij, vñ innaz-  
zi immediatamente non senza misterio  
alla gran solennità della Pasqua: per la  
quale, si come scrive Leone santissimo  
Pontefice, nella Chiesa santa è consecre-  
ta la dignità di tutte le solennità: di ma-  
niera che ci inuita à maggior profitti  
spirituali.

Onde è, che già così studiofamente il po-  
polo Christiano si preparaua alla reli-  
giofa offeruanza di questo tempo.

Conuenia vna settimana auanti che co-  
minciasse la Quadragesima, nelle Chie-

M

Se frequentemente à confessarsi à pigliare le penitenze : si comunicaua poi nella Quadragesima ogni Domenica, & offseruano alcuni quei giorni quadragesimali con digiuno in pane & acqua ; altri in herbe sole , e legumi ; & erano al- cuni, che usauano cibi secchi solamente, & questi anco in poca quantità. Attendeua ciascuno in quei giorni più diligentemente à correggere i suoi co- stumi ; à deponere gli odii, & inimicitie ; à conciliarsi pace con tutti ; à reprimere la carne, & à castigarla con i cilicij, con le discipline , e spesse volte col giacere e dormire in terra : à far oratione più sou- uentemente ; à piangere i peccati ; à dare delle limosine più che ne gli altri giorni dell'anno. Questi erano gli eser- citi dell'antica disciplina Christiana . La onde noi , che vnicamente vi amia- mo nel Signore , mossi dall'ufficio no- stro, e dalla consideratione di questo sa- cro tempo , nel quale già si vedeva così gran diuotione ; e dall'altra banda desi- derando , che tempo così religioso sia in maggior offseruanza ; & per esequire an- co in ciò il decreto del Concilio di Tren- to, & i Concilij nostri Prouinciali : hab- biamo voluto con il presente Editto ordi- nare e commandare alcune cose , per prouedere à gli abusi ; & insieme alcune altre ricordare , come partene ricorda- fino à hora il padre e protettore A M- B R O S I O santo ; à fin che con tali ri- cordi eccitiamo anco ogn' uno à ripiglia- te le buone usanze , che già erano in que- lo popolo .

Primeramente dunque per virtù del presente Editto , conforme particolar- mente al decreto del Concilio Prouin- ciale V. comandiamo le cose infrascri- te , da offseruarsi inuiolabilmente nella Città, e Dioceſe nostra .

Che nessuno di qualunque ſtato , gra- do, ordine ſi ſia , nella Quadragesima (la quale ſecondo il rito della noſtra Chieſa comincia nella Domenica detta IN CAPITE QVADRAGESIMA , che è la prima Domenica di eſta Qua- dragesima ) mangi carne di veruna for- te , ne que, ne butiro, latte, formaggio, nè altri cibi , qualunque ſi ſiano , vietati nel tempo quadragesimale .

Che coſforme all'obligo che tutti han- no ſotto pena di peccato mortale , ciascu- no in ciascun giorno quadragesimale fuora delle Domeniche digiuni , ecce- tuati quelli , che per l'età ſono eccetta- ti da queſto obbligo .

Che i cibi vietati non ſi ponghino in ogni luogo publicamente à vendere per viuo di ammalati , e di infermi , ma fol- mente in certi luoghi à ciò deputati : che quanto alla carne in Milano farà la Tanaglia appreſſo il Verzero ; e per la dio- cele ſi faccia medefimamente la depu- tatione in qualche luogo ſimile : e ciò qua- to à vendere la carne , ſi comincia ſeruare il Venerdì immediate precedente la detta prima Domenica .

Che non ſi vedi noui cibi ſodetti à bot- tegia tutta aperta , ma la maggior parte ferrata .

Che non ſi ponghino fuora publica- mente ſu le piazze à vendere , etiando- nè da contadini , ò altri .

Che non ſia lecito vendersi da ogn' uno , ma ſolamente da quelli , che haue- ranno licenza in ſcritto , nella Città dal noſtro Vicario generale , nella dioceſe dal Vicario foraneo .

Che non ſi venga ogni forte di car- ne , ſe non di Vitella , ò d'altro animale , che à giudicio de medici ſia ſolamente per viuo de infermi .

Che non ſi venda à ogn' uno , ma fol- mente à chi haurà licenza da i Depu- tati à ciò , come qui di ſotto . La quale licenza ſe non harà tempo de- terminato , ſi à fatto finita , ſubito che cefala cauſa per la qual è confeſſa . Ma ſe la detta cauſa durarà più di dieci giorni ; di nuovo ſi ottenghi la detta li- cenza , altrimenti ſ'intenda extinta : E'l medefimo ſi faccia di man in mano almeno ogni dieci giorni , ſin che farà bi ſogno .

Che Hosti , Tauerneri , ò altri ch'allo- giano , e danno da mangiare , ò tengono camere locande , non tenghino , nè ven- dino , nè mettino fuori à vendere , nè poñghino in truola à forſtieri , ò viandanti , ò ad altri , qualunque ſiano , carne , lat- ticini , ò altri cibi prohibiti nella Qua- dragesima : ſe non haranno particolar- mente la licenza in ſcritto dal deputato

Pro Vicario generale nella Città, nella  
Diocesi dal Vicario foraneo.

Che nè anco cibi tali, comprati, ò  
portati da altri, li cuochino, ò accocci-  
no, ò in altro modo preparino.

Che nè parimente cotti, ò preparati,  
ò accocci altrove, lascino mangiare nel-  
la loro hostaria, albergo, camera locan-  
da, ò luogo che sia sotto la lor cura, se-  
nza la fudetta particolar licenza.

Tutte le sopradette cose, e ciascuna  
d'esse, noi comandiamo sotto le pene  
e multe da applicarsi a luoghi pii, peni-  
tenze, e censure ordinate da i sacri Ca-  
noni, e Concilij, e Constitutioni Apo-  
stoliche contra i violatori della sacra  
Quadragesima, & altre anco, etiam dell'  
interdetto dalla Chiesa, e dalla scom-  
munita in füssidio all'arbitrio nostro, se  
condo la transgressione, e la gruità del-  
la colpa di qualunque contrafacesse.

ESSORTIAMO poi, ricordia-  
mo l'infrasritte cose, che altre volte  
parte ricordate a questo popolo dal suo  
Pastore Santo Ambrosio, parte da altri  
Santi Padri, parte da noi ne i nostri Con-  
cilij Prouinciali, particolarmente nel  
Quinto, e Sinodi diocefani, hanno a ec-  
citare l'anime de i fedeli, che sono sotto  
la nostra cura, a maggior profitto spiri-  
tuale, & a salute loro.

Che ogni uno in questo tempo de  
Quadragesima cerchi di ritirarsi a di-  
sciplina più severa di vita, e conformarsi  
a instituti, e costumi conuenienti al det-  
to sacro tempo.

Che ciascun fuga il vestir di seta, e  
fouoso; ma vesta conforme al tempo,  
che è di penitenza, e di digiuno.

Che si lascino a fatto le inimicitez, gli  
odij, le rifiüe, i rancori, e si habbia pace  
con tutti.

Che il Christiano procuri di rassre-  
nare gli appetiti carnali, non solo con  
fretta astinenza, e digiuno; ma anco  
concilici, e discipline.

I maritati, se non tutta la Quadrage-  
sima, come mostra il Canone antico;  
almeno ne i giorni di Domenica, studij-  
no d'averli d'accordo, si come ciò piace-  
mente ammire il santissimo Pontefice Nicolò primo.

In ogni tempo contiene che il Chri-

tiano s'affenghi da batre, e ciancie: ma  
in tempo della Quadragesima tanto più  
diligentemente ha da farlo, quanto più  
souente, e studiosamente ha di attende-  
re all'oratione, all'astinenza, & ad ogni  
sorte di penitenza.

Fuggirà dunque i solazzi, i ragionamen-  
ti vani, & molto più i lasciu, e scanda-  
losi.

Si astenerà dalle caccie, come ben am-  
mirebbe quel santo Pontefice, nel detto  
tempo di Quadragesima; nel quale non  
è lecito mangiare carne, e perciò non con-  
uiene cercare carne.

Non cercerà in questo tempo delica-  
tezze de cibi quadragesimali, nè messe  
empirà la taula con varietà de viuade.

Si guarderà di far conuiti, nè anco le  
Domeniche di Quadragesima, si come  
il medemo Pontefice ammonisce.

Sarà ciascun più assiduo nell'oratio-  
ne; con dolore piangerà i suoi, e gli al-  
tri peccati.

Farà limosina ciascuno, purché pos-  
si, più larga; e massime il ricco, come ri-  
corda S. Agostino, quel che col digiuno  
auanza di non spendere, darà per li-  
mosina à i poveri di Christo.

Più spesso conuerrà alla Chiesa:  
rà à gli uffici diurni, alle orzioni, con  
ogni attenzione, e meditatione santa.

Ogni mattina cerchi per ogni modo  
vdire la Messa.

Ogn'uno si sforzi di vdir la predica:  
e per questo tenga la bottega ferrata à  
quell' hora.

La mattina si tenghi questa buon-  
anza, di non aprire i tribunali, sino  
che non è finita la predica.

Lectori e professori publici, e me-  
stri di Scuola, conduchino i suoi scuola-  
ri alla predica.

Qualunque in altri tempi vuole andare,  
ò stare in villa, nel tempo di Quadra-  
gesima procuri di ritirarsi alla Città, &  
alle terre principali donde sono, per  
vdire le prediche, i diuinii officij, & fa-  
re altri esercitij spirituali, che ricerca  
quel sacro tempo.

Ricordiammo in oltre parti olarman-  
te à gl'infermi, come anco habbiamo or-  
dinato nel nostro Concilio Prouinciale  
secondo; che essendo à loro necessaria in-  
scriptio.

scriptis la licenza di mangiare nella Quaresima, carne, querooui, butiro, e simili cibi; la vsino moderatamente, e con pietà christiana: nè mangino tali cibi in publico, ne alla presenza di tutti i suoi di casa; ma in luogo appartato, e ritirato, e con vn dolore intimo prendano così fatto cibo; poiche nel tempo che gli altri digiunano, loro non lo possono fare.

I Medici poi, per quel che tocca a loro, si ricordino, che il Christiano ha d'hauer cura del corpo talmente, che maggior conto ha da tener della salute dell'anima.

Però vedano bene, di non partecipare de i peccati d'altri, con la facilità è larghezza loro nel far fede della necessità de cibi prohibiti.

Vltimamente ogn'uno attenda contenta pietà e diligenza alla santità della vita, che se non ogni giorno, almeno tutte le Domeniche possa santamente communicarsi: come già fu instituto religioso nella Santa Chiesa.

Finalmente esortiamo, & amoniamo tutti, che essendo questo tempo quaresimale, tempo consecrato a digiuno, e tempo di penitenza; ciascuno con l'obligo che ha, di altenersi da i cibi vietati, & astenga insieme da ogni sorte di delicate; e sopra ogni cosa fugga il peccato, e l'occasione di peccare.

Il tempo di Quaresima è tempo accettabile, e tempo di salute, che così lo chiama la Chiesa Santa.

Ciascuno però cerchi con ogni maggior studio, di piacere a Dio; di far la sua santissima volontà; di spogliarsene de i viti; di far bene; e per ogni via essercitarsi per quanto può, nelle virtù, & opere christiane: che quest'è il digiuno, che per bocca d'Isaia profeta Iddio dice che gli è accolto, e grato.

Speriamo, che ogn'uno in questo tempo non perderà tempo, ma che attenderà all'accumularsi gratie, e meriti di vita eterna; il che Iddio conceda per sua divina misericordia. In quarum rerum testificationem hoc edictum manu nostra signatum, & subscriptione Cancelarij nostra Ecclesiae Mediolanensis, sigilloq[ue] Archiepiscopali S. Ambrosij mu-

nitus, publicè affigi mandauimus. Il- ludq[ue] quotannis Dominico die in Quin quagesima, aut alio die festo Dominicæ primam Quadragesimæ proximè præcedente, de more promulgari iubemus. Dat. Mediolani in ædibus Archiep. die quarto Februarij. 1581.

#### Deputati à dar le license.

D Eputiamo nella Città il Reuerendo Canonico Ordinario Penitentiero della nostra Chiesa Metropolitana, à dar licenza, à chi harà necessità di mangiare come di sopra, cibi prohibitivi nella Quaresima.

Deputiamo per il medesimo effetto nella Diocese ciascun Parocco nella sua propria parochia.

Ordiniamo, che nella Città non si dia la su detta licenza, à chi non essibrà nella forma stampata per ordine nostro la fede del proprio Curato; & anco del Medico, quanto à quelli che lo possono hauere. Il medesimo quanto alla fede del Medico ordiniamo che si offerui nella Diocese. In oltre deputiamo per quelli, che pretendono hauer leggitimo impedimento, e causa di essere excusati dal digiunare, il proprio Parocco ad approuar la causa, & impedimento loro, e darle la licenza in scriptis: nella qual cosa incarichiamo la coscienza di esso Parocco.

#### Edictum de sacra ordinatione.

Carolus S. R. E. Presb. Cardinalis Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicae sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesiæ Mediolanen.

M Agna est sacramenti ordinis dignitas, magnaq[ue] huius dignitatis præstantia: ac magni propterea ponderis eius maximis momenti, sacros ordines, & confare, & suscipere: id quod cū sepè beatus Apostolus Paulus multis verbis doceat; tum aliorum etiam Apostorum exempla monent; tum sacrosancta præterea ecclesiæ instituta planè declarant: quibus cautum est, sacram ordinationem solemniter haberi certis statim quatuor anni temporibus, orationi & ieiunio consecratis; tum id ipsum itē aperte signa.